

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di aprile
alle ore 19:00.

In San Vittore Olona, via Roma n. 2

si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione SVOST regolarmente convocata.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Andrea Aimino il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Sig. Bottazzo Ellis che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione essendo presenti i signori

Aimino Andrea

Bianco Sara (per delega)

De Gaudenz Manuel (per delega)

Lavazza Matteo

Tonetti Benedetta

Pargoletti Marco

Aimino Luca

Ferrari Alessia (per delega)

Di Pierro Davide (per delega)

Comastri Paola (per delega)

Poretto Davide

Fasani Valentina (per delega)

Boccardelli Enrico

Boccardelli Andrea (per delega)

Frascoli Marco

Candiani Laura (per delega)

Ravicini Andrea

Ravicini Luca

Ravicini Giuseppe (per delega)

Cappettini Rosalba (per delega)

Papa Carmine

Donadio Nicola Mario (per delega)

Moro Simone

Olgiati Alessandra (per delega)

Della Foglia Martina

Oldrini Gabriella

Scarfone Giuseppe (per delega)

Monticelli Stefano (per delega)

Russo Angelo (per delega)

Iraga Isacco

Russo Claudia

Bordigoni Cristiana

e quindi si intende regolarmente costituita l'assemblea straordinaria, con il seguente ordine del giorno:

1) cambio denominazione sociale;

2) integrale sostituzione dello statuto sociale.

Il presidente fa presente la necessità di cambiare la ragione sociale assumendo la denominazione di "ASSOCIAZIONE SVOST -

APS" e sostituire integralmente il nuovo statuto in vigore e quindi l' assemblea, dopo un'attenta discussione col voto favorevole di tutti

Delibera

1) di voler cambiare la denominazione sociale con la denominazione **"ASSOCIAZIONE SVOST - APS"**;

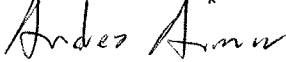
2) di sostituire integralmente lo statuto della società, approvando i soci il nuovo statuto nel testo che letto ed spiegato dal presidente in assemblea si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Si conferma che il presente verbale di Assemblea con l'allegato Statuto sociale verrà riportato sul Libro Verbali Assemblee della Società.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 19:30.

Il presidente

Andrea Aiminò



Il Segretario

Bottazzo Ellis



STATUTO ASSOCIAZIONE SVOST – APS

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: SVOST – APS di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Vittore Olona.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere attività culturali, artistiche, didattiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e ad una più completa formazione umana e sociale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. i – D.Lgs. 117/17);

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Promuovere la cultura e la creatività in ogni forma ed espressione;
- Promuovere e svolgere attività di tipo culturale e divulgativo (musicale, artistico, letterario, storico, sportivo, di utilità sociale, ecc.);
- Promuovere incontri e collaborazioni con altre associazioni in Italia e all'estero, collaborare con le istituzioni locali nazionali ed europee;
- Avanzare proposte agli enti pubblici;
- Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se l'associato non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
2. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
4. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
5. di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere:

1. di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
2. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
3. di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che si renda reo di comportamenti lesivi dell'immagine associativa, o che contravvenga ai doveri imposti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo redatto secondo l'art. 13 D.Lgs. 117/17;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare su quanto demandato per legge o per statuto, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione con la presenza della maggioranza dei soci e con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra tre e sette membri eletti dall'assemblea dei soci tra i propri componenti, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché il rendiconto preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 1 (uno) anno e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa.

Art. 12 – il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 – il Vice Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere rieletto.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 14 – Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno

Art. 16 – Risorse Economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 – Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.